



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI NOLA
 AVV. GENNARO ROSA

Sent. 1995/2021
 R.G. 274/2021
 Rev. 535/2021
 8/08/2021

ha pronunciato la seguente SENTENZA
 nella causa iscritta al n.R.G.274/2021 riservata alla udienza
 del 25/05/2021

TRA

[REDACTED] GIOVANNI C.F. [REDACTED]

[REDACTED] rapp. e dif. come dagli atti
 dall' Avv. Pierluigi Telese, elett. te. dom. in Ercolano, alla
 Via Panoramica, 60

ATTORE

Contro

SOCIETA' [REDACTED] SPA CON SEDE IN

[REDACTED]

OGGETTO: CONTRATTI BANCARI-RECUPERO ONERI FINANZIARI ED
 ASSICURATIVI NON GODUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la redazione del contenuto della sentenza, deve applicarsi il nuovo testo degli artt. 132 e 118 disp. att. cpc; pertanto, si dà esposizione non dello svolgimento del processo ma solo della motivazione della decisione e lo si fa in modo succinto e conciso.

Con atto di citazione notificato, la parte istante premetteva di aver stipulato nel mese di MAGGIO 2013 con la Spa [REDACTED], contratto di finanziamento n. 518594, mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di Euro 42.720,00, da rimborsare in n. 120 rate da Euro 356,00.

Il predetto contratto veniva estinto anticipatamente dalla parte istante nel mese di LUGLIO 2017, in corrispondenza della rata n. 48, senza che la Soc. convenuta effettuasse la riduzione del costo totale del credito relativamente ai costi dovuti per la restante durata del contratto.

Con il predetto atto la parte attrice chiedeva:
 -accertare e dichiarare il diritto alla restituzione delle somme richieste, e per l'effetto, condannare la SPA [REDACTED], in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di Euro 2.628,11, a titolo di restituzione di commissioni e costi di assicurazione, non maturati, oltre interessi legali, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la SPA [REDACTED], che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.

Prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni veniva assegnata a sentenza il 25/05/2021.



In primis, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla [REDACTED] SPA in quanto per tale giudizio e' competente il Giudice di Pace adito, poich  la domanda   contenuta nei limiti della competenza dello scrivente.

La domanda e' fondata e merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti ed in particolar modo, dal contratto allegato, si rinviene che la parte attrice stipulava contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e che provvedeva ad estinguere lo stesso anticipatamente.

Nel caso in questione trovano applicazione l'art. 3 D.M. 08/07/92 e l'art. 125 del Testo Unico Bancario d.lgs.141/2010 ai sensi dei quali viene riconosciuto al consumatore la facolta' dell'estinzione anticipata del prestito ed equa riduzione del costo del credito riconoscendo a parte attrice il diritto alla restituzione delle commissioni bancarie richiesti con esclusione di quelle clausole contrattuali, che anche se sottoscritte dall'attore, devono ritenersi onerose e nulle, perche' in contrasto con norme imperative.

Nell'esaminare la documentazione, inoltre, emerge che vi sono costi ed oneri per la concessione del finanziamento per i quali e' necessario una restituzione proporzionata al numero di rate che sono state anticipatamente pagate.

Il diritto alla restituzione delle commissioni corrisposte all'intermediario, in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, trova il proprio fondamento nel principio dell'equa riduzione del costo del finanziamento medesimo, gia' riconosciuto ai consumatori dalle previgenti norme del t.u.b., anche prima della novella intervenuta con decorrenza dal 29/9/2010.

Infatti, l'art. 125 co.2 t.u.b., in vigore al momento della conclusione del contratto de quo, riconosceva, in linea di principio al consumatore il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito.

Pertanto, la nuova disposizione di cui all'art. 125 sexies t.u.b., entrata in vigore il 19/9/2010, si manifesta confermativa del principio gia' stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, senza che possa venire in rilievo il principio di irretroattivit  della legge di cui all'art. 11 disp.prel. cod.civ.(TRIB. AVELLINO SENT. N.203/19



E TRIB. NOCERA INFERIORE SENT.165/17).

Infine, il Tribunale di Napoli con le recenti sentenze n.1340/2020 e n.6067/2020 ha sancito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi posti a carico del consumatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice accoglie la domanda e dispone in favore dell' attore la restituzione della somma di Euro 2.628,11,oltre interessi da calcolarsi secondo i principi dettati dalle Sez. Unite della Cassazione dalla estinzione del credito.(sent.1712/95).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di NOLA Avv.Gennaro Rosa definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda ;
- condanna la [redacted] SPA [redacted] al pagamento in favore di [redacted] GIOVANNI della somma di Euro 2.628,11 ,oltre interessi come in motivazione.
- condanna altresì [redacted] SPA [redacted] al pagamento delle competenze del giudizio in favore del procuratore anticipatario che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre 195,00 per spese vive,(compreso sepe di mediazione) nonche' spese forfettarie nella misura del 15%, IVA E C.P.A. così deciso in Nola, li 31/05/21

Il Giudice di Pace
AVV. GENNARO ROSA

